

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3767 del 30/06/2025
Oggetto	OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA B.B.T. DI BUZZINI MASSIMO & C. S.A.S. - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO AI SENSI DEL D.M. 127/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2021-6600 DEL 24/12/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3890 del 27/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA B.B.T. DI BUZZINI MASSIMO & C. S.A.S. - MODIFICA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO AI SENSI DEL D.M. 127/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2021-6600 DEL 24/12/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

**LA DIRIGENTE**

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenda Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

**Richiamati**

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**Avuto presente** che l'impianto mobile di recupero di rifiuti della ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. (C.F./P.I. 01249510338) con sede legale in Comune di Piacenza, in Vicolo del Guazzo n. 20, è autorizzato con DET-AMB-2021-6600 del 24/12/2021, rilasciata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, alla gestione di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi.

**Vista** l'istanza trasmessa con nota del 24/03/2025 (assunta al prot. Arpae n. 56334, in data 25/03/2025) presentata dalla ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. di modifica e aggiornamento normativo al D.M. 127/2024 con modifica dell'autorizzazione.

**Vista altresì**

- la nota di questo Servizio, prot. n. 58987 del 28/03/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima e sono stati richiesti i pareri di competenza;
- la nota del Comune di Piacenza del 03/04/2025 (assunta al prot. Arpae n. 64251, in data 04/04/2025) con cui è stato trasmesso il parere di competenza;
- la nota dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica del 07/04/2025 (assunta al prot. Arpae n. 65285, in pari data) con cui è stato trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza del 17/04/2025 prot. Arpae n. 73061 con cui è stata trasmessa la relazione tecnica nella quale *"ritiene di non evidenziare sostanziali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"*, con prescrizioni;
- la nota assunta al prot. Arpae n. 101758 del 05/06/2025 con cui la ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. *"rinuncia al mantenimento nell'autorizzazione relativa alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi rilasciata con la DET-AMB-2021-6600 del 24-12-2021, del codice EER 170802 materiale da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 non risultando questo codice tra quelli contemplati dal Decreto 28 Giugno 2024 n. 127"*.

**Preso atto** che la Ditta ha prodotto il documento "Istruzione Operativa Integrata (Rev. 01 del 12.02.25) - Controllo dei rifiuti oggetto di trattamento con impianto mobile Komatsu BR380JG-1" - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. n.445/2000) che si ritiene possano soddisfare i contenuti previsti dal D.M. n. 127/2024 in ordine alle verifiche previste in Allegato 1 al Decreto stesso.

**Verificato che** alla luce della rinuncia al trattamento R5 del rifiuto di cui al codice EER 170802 presentata con la succitata nota, i codici di rifiuti già autorizzati all'operazione R5 risultano ammissibili alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. n. 127/2024.

**Auto presente** la comunicazione antimafia n. PR\_PCUTG\_Ingresso\_0020621\_20250422 del 04/03/2024 per la ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. è stata acquisita attraverso la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) come richiesto dal D.Lgs. n. 159/2011.

**Dato atto** che la ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

**Ritenuto**, sulla base dell'esito istruttorio, che si possa procedere alla modifica e all'adeguamento normativo dell'autorizzazione rilasciata alla ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza con n. DET-AMB-2021-6600 del 24/12/2021, per la gestione dell'impianto in argomento assumendo il seguente provvedimento con il quale viene sostituito il punto 2 e vengono eliminati il punto 3 e i relativi allegati dell'autorizzazione vigente.

**Dato atto che**

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

**DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa di

- A. accogliere** l'istanza del 24/03/2025 (assunta al prot. Arpae n. 56334, in data 25/03/2025) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. (C.F./P.I. 01249510338), con sede legale in Comune di Piacenza – Vicolo Del Guazzo 20, di modifica e adeguamento normativo ai sensi del D.M. n. 127/2024 dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-6600 del 24/12/2021 da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza, per la gestione di un impianto di mezzo mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- B. sostituire** il punto 2 del provvedimento n. DET-AMB-2021-6600 del 24/12/2021 con il seguente punto 2:

**2.1 - Prescrizioni di carattere generale**

- a) l'attività di trattamento, consistente nell'operazione di recupero (R5), potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto marca KOMATSU LIMITED - tipo BR380JG-1 - numero di matricola 1225;
- b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento/recupero con operazioni R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER riportati in tabella:

Codice EER	Descrizione
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309 e 101310

Codice EER	Descrizione
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalla voce 170106
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903

- c) il quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5 è pari a **126.720 t/anno** ed il quantitativo massimo giornaliero è pari a **580 t/g**;
- d) in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo pertanto terreni e rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedura di bonifica;
- e) l'attività di trattamento potrà essere svolta presso i produttori/detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero degli stessi rifiuti;
- f) prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA/screening, dovrà comunicare, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, all'Arpa (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, il materiale End of Waste, nonché la zona di stoccaggio dei materiali EoW non conformi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività;
- g) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;
- h) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- i) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- j) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali End of Waste;
- k) dovranno essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpa, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento e in particolare:
1. ragione sociale del committente;
  2. ubicazione del cantiere;

3. data inizio e termine della campagna;
  4. estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
  5. estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;
  6. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
  7. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
  8. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
  9. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- l) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- m) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;
- n) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- o) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano originarsi acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- p) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;
- q) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;
- r) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- s) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna.

## **2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW (aggregato recuperato) ai sensi del D.M. n. 127/2024:**

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti individuati nella tabella di cui al precedente punto 2.1, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dall'art. 4 per gli scopi specifici di utilizzo e dall'art. 5 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- c) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- d) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;

- e) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m<sup>3</sup> e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- f) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione").

**C. eliminare** il punto 3 e i relativi allegati dell'autorizzazione vigente;

**D. confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6600 del 24/12/2021 e successive modifiche integrative;

**E. trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Piacenza (PC), al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;

**F. rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente  
dal Dirigente  
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
(Dr.ssa Anna Callegari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**